

CONTRATTO DI RETE

PER LA RICERCA INDUSTRIALE

Modello commentato





CONTRATTO DI RETE

PER LA RICERCA INDUSTRIALE

Modello commentato

a cura di Donata Folesani e Elisabetta Vianello



ASTER è il Consorzio tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio - CNR ed ENEA - le Associazioni imprenditoriali regionali e l'Unione regionale delle Camere di Commercio, nato con lo scopo di promuovere e coordinare azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica; azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e azioni per lo sviluppo in Rete di strutture dedicate alla ricerca di interesse industriale promosse in collaborazione con Università, Enti di ricerca e imprese operanti in Emilia-Romagna.

Aster S. cons. p.a.
CNR - Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti 101, 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099 - Fax +39 051 6398131
contratto_htn@aster.it - www.aster.it

Il modello ha solo finalità consultive. ASTER e gli autori declinano ogni responsabilità per il suo utilizzo parziale o totale.

Indice

IL CONTRATTO DI RETE - DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO	6
CHE COS'È	7
CHI PUÒ ADERIRE	8
FORMA DEL CONTRATTO E PUBBLICITÀ	11
CONTENUTI NECESSARI ED EVENTUALI	13
IL FONDO PATRIMONIALE	14
RESPONSABILITÀ NEL CONTRATTO DI RETE	17
VANTAGGI DEL CONTRATTO DI RETE	18
CONTRATTO DI RETE E ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE. QUADRO SINOTTICO	20
STRUTTURA GENERALE - AVVERTENZE	22
COMMENTO DEGLI ARTICOLI	24
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	26
ART. 2 OBIETTIVI STRATEGICI	27
ART. 3 PROGRAMMA DI RETE	28
ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI	29
ART. 5 FONDO COMUNE	31
ART. 6 ORGANO COMUNE E POTERI DELL'ASSEMBLEA	33
ART. 7 MODALITÀ DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI	43
ART. 8 RECESSO	44
ART. 9 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	45
ART. 10 MODIFICHE	46
ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO	47
ART. 12 SEDE E DENOMINAZIONE DELLA RETE	48
ART. 13 CONTROVERSIE	48
ART. 14 PUBBLICITÀ	49
APPENDICE I - RIFERIMENTI NORMATIVI	52
APPENDICE II - TESTO INTEGRALE MODELLO DI CONTRATTO	54



Premessa

Le aggregazioni in Rete, realizzate in forme di collaborazione ed integrazione di diversa declinazione e intensità, sono un fenomeno noto alle imprese italiane. L'operare in Rete è in alcuni casi per le imprese una scelta pressoché obbligatoria, in altri strategica, non solo per superare difficoltà strutturali legate ai ben noti limiti dimensionali e alla frammentarietà dei sistemi imprenditoriali, ma anche per cogliere una opportunità di crescita e poter meglio affrontare le sfide che la competizione globale impone.

La formula del "contratto di Rete" così come introdotta nel 2009 rappresenta un utile strumento in tal senso, una formula organizzativa per quelle realtà produttive che, pur mantenendo la propria autonomia, possono dare forma e sostanza, in modo nuovo e flessibile, a nuovi modelli imprenditoriali. A tre anni dall'introduzione nell'ordinamento della disciplina specifica, il fenomeno delle Reti di imprese nella nostra regione si rivela vincente: nella graduatoria per regione l'Emilia-Romagna è al secondo posto dopo la Lombardia, con 312 imprese aderenti a 90 contratti di Rete.¹ In Emilia-Romagna il fenomeno delle Reti di impresa è in costante ascesa e rappresenta una delle leve su cui da tempo si basano le politiche di sostegno all'innovazione. Già da alcuni anni la Regione Emilia-Romagna ha attivato strumenti specifici a sostegno diretto delle Reti di impresa, in alcuni casi – come nel supporto a processi di internazionalizzazione e allo sviluppo evolutivo dei propri distretti produttivi – ponendo il contratto di Rete quale requisito per poter accedere al contributo pubblico.

In particolare, nell'ambito del Programma "Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici" per il rafforzamento dei distretti produttivi regionali, cominciato nel 2010 e proseguito nel 2011, è stato avviato un programma di sostegno all'organizzazione di Reti di imprese, incentrate in attività di ricerca industriale e sviluppo di nuove tecnologie abilitanti, utili a favorire non solo la diversificazione delle produzioni ma anche a rafforzarne l'organizzazione e le funzioni aziendali di design, progettazione, innovazione.

Ad ASTER - il consorzio tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio (CNR ed ENEA), l'Unione Regionale delle Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali regionali - è stato affidato il ruolo di coordinare la Cabina di Regia per l'attuazione di questo Programma, con il compito, tra gli altri, di predisporre linee guida e strumenti operativi per l'attivazione e la gestione delle Reti, tra cui il modello di contratto di Rete qui di seguito commentato.

Il modello è stato pensato in particolare per le aggregazioni di imprese che, nel perseguire lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, intendano organizzare e sviluppare attività comuni per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo e per rafforzare la propria capacità di svolgere ricerca applicata e produrre innovazione. Il modello intende dunque essere uno strumento per acquisire maggiore consapevolezza sui problemi e sulle possibili soluzioni che possono presentarsi nella redazione dell'accordo, allo scopo di poter cogliere al meglio le opportunità che il contratto di Rete offre agli operatori.

Donata Folesani e Elisabetta Vianello

1. Fonte: Report sui Contratti di Rete del 7 Dicembre 2012 a cura del Centro Studi Unioncamere.



Il contratto di Rete:
definizione e inquadramento normativo

CHE COS'È

Il contratto di Rete è stato introdotto con il Decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5. A partire da questo anno si sono succedute varie modifiche e integrazioni (v. Appendice I).

Il comma 4-ter dell'articolo 3 del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel suo testo attuale stabilisce che: *“Con il contratto di Rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di Rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.*

Il contratto di Rete realizza quindi una forma di collaborazione e coordinamento tra imprese di natura contrattuale, un accordo tra le parti, finalizzato ad accrescere, in capo alla singola impresa e all'insieme delle imprese aderenti:

- la capacità innovativa, ovvero la capacità di sviluppare o accedere, grazie all'appartenenza alla Rete, a nuove opportunità tecnologiche;
- la competitività, ovvero la capacità concorrenziale sui mercati, in particolare quelli internazionali.

Elemento essenziale del contratto di Rete è l'esistenza di un programma comune di Rete, vale a dire di un piano in cui le parti individuano e condividono tra loro obiettivi e attività, obbligandosi (in via alternativa o cumulativa) a:

- collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività;
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

In altri termini, con il contratto di Rete è possibile per un gruppo di imprese (minimo due) operare in un quadro regolamentare-organizzativo con cui ad esempio mettere a fattor comune il proprio know-how, aumentare la propria capacità di produzione con l'acquisizione di unità produttive comuni, o ancora creare una rete distributiva comune, conseguendo economie di scala, incrementi di efficienza, miglioramento dei rapporti con l'esterno.

Oltre a questo, il contratto di Rete offre alle imprese aderenti l'opportunità di godere di vantaggi fiscali e finanziari, come si vedrà meglio più avanti.

A seguito del cd. Decreto Sviluppo bis dell'ottobre 2012,² nei casi in cui il contratto di Rete preveda l'istituzione di un Fondo comune, con l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese (nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Rete) la Rete acquista soggettività giuridica. Si noti che soggettività giuridica e soggettività tributaria sono due concetti distinti e quindi avere soggettività giuridica non significa automaticamente anche possedere soggettività tributaria.

2. Art. 36, comma 4 Decreto-legge, 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto crescita 2.0, anche detto Decreto Sviluppo bis).

Al momento, in base a quanto stabilito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E del 15 febbraio 2011, l'adesione al Contratto di Rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso.

Ad oggi pare dunque che alla Rete, cui può essere attribuito un numero di codice fiscale, non possa invece essere attribuito un numero di partita iva, circostanza che ha determinato una serie di difficoltà operative di non poco conto che parzialmente scoraggiano l'utilizzo di questo strumento, anche se è legittimo pensare che le cose cambieranno a seguito dell'intervento legislativo operato dal Decreto Sviluppo bis.

CHI PUÒ ADERIRE

La legge si riferisce a "più imprenditori" senza ulteriori specificazioni.

Dalla lettura delle norme si desume che i requisiti minimi sono:

1. la qualifica di imprenditore;
2. l'aggregazione di almeno due imprese;
3. l'iscrizione al Registro delle imprese.

Possono quindi partecipare a un contratto di Rete imprese:

- pubbliche e private, inclusi anche gli enti pubblici economici (sempre che abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività di impresa);
- di qualunque dimensione: grandi, piccole, micro e medie imprese (secondo le definizioni date a livello europeo e recepite a livello nazionale)³;
- di tutti i tipi/settori economici di attività: imprese agricole, commerciali, civili;
- qualunque sia lo scopo: di lucro e non di lucro e dunque anche cooperative sociali e imprese sociali;
- qualunque sia la forma giuridica: ditta individuale, società di persone, società di capitali, consorzi, cooperative;
- qualunque sia la localizzazione territoriale: pertanto anche imprese straniere purché con stabilimento o sede in Italia (per l'iscrizione nel Registro delle imprese), così come specificato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 2011.

Nel silenzio del legislatore, inoltre, la circostanza che le imprese siano eventualmente controllate o collegate tra loro non ne impedisce la partecipazione ad una stessa Rete.

Nel caso una delle parti risulti priva dei requisiti sopra descritti, non è nullo l'intero accordo, ma solo la partecipazione di quest'ultima al contratto di Rete.

Infine, una stessa impresa può partecipare a più contratti di Rete, fermo restando i limiti posti per la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui si parlerà più avanti.

3. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf.

Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12.10.2005) Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, "aggiorna" i criteri di individuazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in accordo con la disciplina comunitaria rappresentata dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) che ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2005, la raccomandazione della Commissione Europea 96/280/CE del 3 aprile 1996.

Requisito 1 “La qualifica di imprenditore”

Per poter aderire ad un contratto di Rete il soggetto aderente dovrà innanzitutto essere qualificabile come “imprenditore”.

Secondo l’art. 2082 del Codice Civile, “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Svolgere attività produttiva ovvero produrre beni o servizi non è elemento sufficiente ai fini della qualifica di “imprenditore”. Sarà necessario anche svolgere l’attività di impresa con una organizzazione di mezzi e di capitali. Anche un professionista che svolge attività di tipo intellettuale infatti (ad esempio il medico) offre un servizio e dunque svolge attività produttiva. Per poter essere però considerato imprenditore dovrà farlo in forma organizzata (nell’esempio del medico è attività imprenditoriale la gestione di una casa di cura).

L’imprenditore potrà essere “commerciale” (art. 2195 del Codice Civile), “agricolo” (art. 2135 del Codice Civile),⁴ o “artigiano”, figura questa disciplinata dalla Legge Quadro sull’Artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni).

L’imprenditore per essere tale dovrà risultare iscritto al Registro delle Imprese (v. Requisito 3).

Requisito 2 “L’aggregazione di almeno 2 imprese”

La legge non indica espressamente un numero minimo necessario di imprese, ma è difficile pensare che lo scopo del contratto possa essere efficacemente perseguito da una Rete di sole due imprese, se non come primo passo verso un’aggregazione più ampia con l’ingresso di altri soggetti.

Non viene indicato nemmeno un numero massimo, tuttavia va tenuto presente che all’aumento della numerosità dei componenti si associa quasi sempre un aumento della complessità sotto il profilo organizzativo e gestionale.

Requisito 3 “L’iscrizione al Registro delle imprese”

Dal punto di vista formale ad oggi occorre che l’aderente sia iscritto nel Registro delle imprese: l’iscrizione al registro implica infatti la qualità di imprenditore.

In prospettiva potrebbero essere ammessi a stipulare un contratto di Rete anche gli operatori economici non qualificabili come “imprenditori” ai sensi del Codice Civile.

A questo proposito infatti l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha chiesto al Governo italiano di ampliare l’area dei soggetti ammessi a stipulare un contratto di Rete oltre la categoria degli “imprenditori” ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile fino a comprendere ogni “operatore economico”, nel senso indicato dalle norme comunitarie, facendo riferimento a “qualsiasi attività che si concretizzi nell’offerta di beni e servizi sul mercato”.⁵

4. Si segnala che l’art. 45 del Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto alcune modifiche relative all’accesso allo strumento del contratto di Rete per le imprese agricole, stabilendo, allo scopo di favorire la diffusione delle Reti nel settore agricolo, che al contratto di Rete non si applicano le norme sui contratti agrari contenute nella Legge 3 maggio 1982, n. 203.

5. Atto di Segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 “Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici” dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

La nozione di operatore economico riportata nelle direttive sugli appalti comprende infatti ogni "persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori/opere, prodotti o servizi")⁶ ed è stata interpretata nel senso di consentire la partecipazione alle gare anche a soggetti che:

- a) non perseguono un preminente scopo di lucro;
- b) non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa;
- c) non assicurano una presenza regolare sul mercato.

Questa nuova definizione consentirebbe di partecipare a un contratto di Rete anche a professionisti non qualificabili come imprenditori in senso strettamente civilistico, in quanto non iscritti nel Registro delle imprese.

Modifiche dei partecipanti

Nel contratto le parti dovranno essere individuate attraverso l'indicazione:

- del nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante;
- del legale rappresentante con potere di firma del contratto;
- dell'attività svolta (le attività economiche esercitate con la Rete devono rientrare nei rispettivi oggetti sociali; gli imprenditori si obbligano infatti *"a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*.)

Si tenga presente che le imprese possono esercitare anche attività diverse, ma devono perseguire uno scopo comune.

Ciò vale sia per le parti originarie, sia in caso di adesioni successive.

Per quanto riguarda le adesioni successive al contratto da parte di nuovi partecipanti, occorre evidenziare che il contratto di Rete è pensato come un contratto aperto: questo significa da un lato che è lasciata all'autonomia delle parti decidere quali siano i meccanismi di ingresso di nuove imprese, ma anche, dall'altro lato, che è possibile strutturare le modalità di ingresso in modo tale da escludere di fatto l'adesione di nuove imprese alla Rete.

Un esempio in tal senso è l'adozione di una clausola "restrittiva" che non consenta l'adesione di imprese diverse dalle parti originarie, salva modifica del contratto, da adottarsi all'unanimità dei partecipanti originari alla Rete.

Oltre che per la successiva adesione di altri imprenditori, il gruppo dei contraenti originari può subire modificazioni anche per:

- l'uscita di qualcuno di essi (recesso di uno dei contraenti);

6. Sulla base di questa definizione la corte di giustizia ha confermato la partecipazione alle gare pubbliche di università, enti no profit, imprese sociali, fondazioni ed altre organizzazioni. CORTE GIUSTIZIA CE, Sez. IV, C-305/08, del 23 dicembre 2009, CoNISMA e CORTE GIUSTIZIA CE, Sez. IV, C-357/06, del 18 dicembre 2007, Frigerio L.

- risoluzione del contratto limitatamente ad uno solo dei contraenti nelle varie ipotesi previste dal Codice Civile;
- esclusione di uno dei contraenti deliberata dagli altri, nei casi e con le modalità eventualmente previsti nel contratto.

Per queste ipotesi è opportuno che il contratto di Rete preveda che le modifiche siano sottoposte agli obblighi pubblicitari (onere di iscrizione al Registro delle imprese), in modo che i terzi siano sempre aggiornati sulla composizione della Rete.

È possibile, infatti, che i terzi abbiano intrapreso rapporti con la Rete sulla base della presenza di un particolare imprenditore.

Per quanto riguarda poi le modifiche soggettive dei partecipanti originari è possibile prevedere nel contratto che:

- in caso di trasferimento di azienda o del ramo di azienda interessato all'attività disciplinata dal contratto di Rete, il cessionario non subentri automaticamente nel contratto stesso, ma la sua permanenza nella Rete sia considerata come nuova domanda di ammissione, da valutare secondo le procedure previste dall'accordo. Infatti in assenza di disposizioni espresse relative all'ipotesi di cessione d'azienda, secondo le regole generali del Codice Civile (art. 2610) l'acquirente subentra nel contratto di Rete (così come negli altri contratti a titolarità del cedente), salvo il diritto di successiva esclusione laddove ricorra una giusta causa;
- in caso di intervenuta modifica in termini rilevanti dell'assetto societario di una impresa aderente, il mantenimento della qualità di parte del contratto di Rete debba essere approvato dall'Organo comune o dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

In relazione alle modalità di esclusione dei partecipanti, la legge non considera necessaria la presenza di regole per escludere un partecipante dalla Rete, ma una clausola potrebbe essere utile per evitare che la violazione degli obblighi contrattuali possa determinare la risoluzione dell'intero contratto o impedire lo svolgimento delle attività.

Sul punto occorre ricordare che gli artt. 1420 e 1459 del Codice Civile prevedono la nullità e la risoluzione del contratto solo se la nullità del vincolo o l'inadempimento di una sola parte sia "essenziale".

Ipotesi di legittima esclusione potrebbero essere l'apertura di procedure concorsuali a carico di un partecipante o la perdita del requisito soggettivo legale; anche per questa ipotesi occorre prevedere se la decisione di esclusione debba essere presa all'unanimità ovvero a maggioranza dall'Assemblea, oppure se sia demandata all'Organo comune al verificarsi delle cause di esclusione.

FORMA DEL CONTRATTO E PUBBLICITÀ

Ai sensi della vigente normativa il contratto di Rete può essere redatto in una delle seguenti tre forme:

1. atto privato;
2. scrittura privata autenticata;

3. atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del Codice dell'amministrazione digitale.⁷

La pubblicità avviene tramite iscrizione del contratto presso il Registro delle imprese ed è prescritta a fini di efficacia dello stesso sia tra le parti, sia verso i terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria.⁸

Secondo la normativa vigente, infatti, l'efficacia del contratto *"inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari"* (art. 3, comma 4-quater), oppure, in presenza di Fondo comune, quando il contratto sia stato iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Gli adempimenti pubblicitari previsti dunque sono:

a) quello iniziale, all'atto della nascita della Rete: il contratto di Rete *"è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante"* (art. 3, comma 4-quater).

Se il contratto prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la pubblicità di cui sopra si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la Rete;

b) successivi, necessari qualora intervengano modifiche al contratto: *"le modifiche al contratto di Rete sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del Registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di Rete a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica."*

Nel caso di modifiche soggettive al raggruppamento iniziale, siano esse determinate da nuove adesioni o da recesso di partecipanti originari, queste dovranno essere effettuate secondo le forme semplificate previste da ultimo dall'art. 45 del Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.

Dall'iscrizione iniziale dipende l'efficacia del contratto, che *"inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono sta-*

7. Articolo 3, comma 4-ter del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, modificato dall'art. 45 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard (da emanare) tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico".

L'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) contiene la disciplina della firma autenticata, mentre l'art. 24 disciplina la firma digitale.

8. Cfr. Circolare n. 15/E Roma, 14 aprile 2011 Oggetto: Articolo 42, Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese.

ti sottoscrittori originari” (art. 3, comma 4-quater), oppure, in presenza di Fondo comune, quando il contratto sia stato iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

CONTENUTI NECESSARI ED EVENTUALI

Nella tabella seguente sono elencati gli elementi del contratto di Rete, suddivisi in necessari, eventuali, ulteriori.

ELEMENTI NECESSARI	ELEMENTI EVENTUALI	ELEMENTI ULTERIORI
<ul style="list-style-type: none"> - il nome, ditta, ragione o denominazione sociale (indicazione del legale rappresentante con potere di firma) di ogni partecipante (se previsto un Fondo comune anche la denominazione e la sede della Rete) 	<p>ORGANO COMUNE (se previsto si deve indicare)</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nome, ditta, ragione o denominazione sociale - i poteri di gestione e rappresentanza - le modalità di sostituzione - le regole per l'adozione delle decisioni dei partecipanti su materie di interesse comune - le modalità di redazione della situazione patrimoniale 	<ul style="list-style-type: none"> - la sede/il domicilio - la denominazione - un segno distintivo comune
<ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi strategici delle attività comuni (di innovazione e miglioramento della competitività sul mercato/ le modalità concordate per misurare l'avanzamento) 	<p>FONDO COMUNE (se previsto si deve indicare)</p> <ul style="list-style-type: none"> - la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi - le regole di gestione del Fondo comune 	<ul style="list-style-type: none"> - le cause di risoluzione per inadempimento - le regole in caso di controversie
<ul style="list-style-type: none"> - il programma di Rete che indichi anche diritti/ obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante - le modalità di realizzazione dello scopo comune 	<p>se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di Rete si devono individuare le regole per la modificazione del programma</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le regole di gestione diritti di proprietà industriale
<ul style="list-style-type: none"> - la durata del contratto 	<p>cause/condizioni per l'esercizio del diritto di recesso (se previsto)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - le modalità di adesione di altre imprese con indicazione dei parametri di accesso e delle modalità di accettazione 		

I primi sono gli elementi che la legge definisce contenuti “essenziali” perché l’accordo possa qualificarsi come contratto di Rete ai sensi di legge.

Gli elementi “eventuali” sono contenuti facoltativi ai sensi di legge – e dunque possono essere o non essere ricompresi nelle clausole contrattuali - ma possono diventare essenziali a certe condizioni; ad esempio la presenza di un Fondo comune è essenziale ai fini delle agevolazioni fiscali.

Gli elementi “ulteriori” si riferiscono a contenuti in merito ai quali la legge tace, ma che sono stati inseriti nelle clausole del modello qui commentato poiché si è ritenuto importante offrire una disciplina specifica in merito ad alcune fattispecie rilevanti. Si pensi ad esempio alle regole sulla risoluzione delle controversie o alla disciplina delle cause di risoluzione per inadempimento.

IL FONDO PATRIMONIALE

Per realizzare il programma di Rete le parti possono istituire un Fondo patrimoniale. Come si è già accennato, il Fondo è un elemento eventuale, ma diviene elemento necessario ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, dei vantaggi amministrativi e finanziari.

Il Fondo ha un preciso vincolo di destinazione, essendo finalizzato all’attuazione del programma di Rete e quindi al perseguimento degli obiettivi strategici (aumento della capacità innovativa e della competitività delle imprese aderenti).

Il Fondo è costituito dai conferimenti dei singoli partecipanti che possono consistere in:

- conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, etc.;
- un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del Codice Civile, soluzione questa possibile solo:
 - per le imprese aderenti alla Rete che abbiano la forma giuridica della società per azioni;
 - se il contratto espressamente lo prevede.

Quando si procede all’istituzione del Fondo patrimoniale, secondo quanto stabilito dall’art. 3, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il contratto deve obbligatoriamente prevedere:

- la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che i contraenti si obbligano a versare;
- le regole di gestione, le modalità d’uso dei beni comuni e le modalità di investimento del Fondo;
- l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione della Rete, normalmente l’Organo comune, ma per scelta delle parti, anche un soggetto terzo. La presenza di un Fondo comune infatti non comporta necessariamente che il contratto debba anche prevedere l’esistenza di un Organo comune di gestione.

La misura dei contributi, sia ordinari, sia integrativi, è approvata dall’Assemblea o dall’Organo comune, se previsto.

La stima dei beni in natura oggetto del conferimento può essere affidata ad un esperto, nominato ex art. 465 o 2343-ter, co. 2° lett. b) del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Rete, i conferimenti in natura potranno essere restituiti a chi li ha conferiti, mentre il patrimonio e il residuo potranno essere ripartiti in proporzione dei conferimenti effettuati.

Se il contratto prevede l'istituzione sia di un Fondo patrimoniale comune, sia di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la legge prevede che al Fondo patrimoniale comune si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del Codice Civile.

In base al primo articolo, il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati, i quali, per la durata del consorzio, non potranno chiedere la divisione del fondo, mentre i creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

L'art. 2615, secondo comma, del Codice Civile dispone invece che in materia di responsabilità verso terzi, per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartirà tra tutti in proporzione delle quote.

Alla luce di queste norme, dettate per i consorzi, ma applicabili per rinvio espresso anche ai contratti di Rete, il Fondo può essere considerato una specie di patrimonio separato, che non può essere diviso per il periodo di vigenza del contratto, né aggredito dai creditori particolari delle singole imprese della Rete, ma soltanto dai creditori comuni.

In sintesi:

- per le obbligazioni assunte in nome dei partecipanti alla Rete da parte delle persone (fisiche o giuridiche) che ne hanno la rappresentanza, ovvero per le obbligazioni contratte dall'Organo comune in relazione al programma di Rete, i terzi potranno far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo comune;
- i creditori particolari dei partecipanti non potranno far valere i loro diritti sul Fondo comune (che è indivisibile fra gli aderenti per la durata del contratto di Rete).

La costituzione di una Rete contrattuale rappresenta sotto questo profilo una forma di destinazione capace di fondare un patrimonio separato, costituito dalle risorse messe a disposizione del programma da ogni partecipante e non aggredibile dai suoi creditori particolari (c.d. insensibilità del patrimonio separato).

Fino al 2012 la legge non prevedeva alcun obbligo di redazione di bilanci o la tenuta di libri contabili, né tantomeno il loro deposito presso il Registro delle imprese.

Nel testo vigente ad oggi dell'art. 3, comma 4-ter, si legge che, se il contratto preveda l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, l'Organo comune deve redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.

La relazione dovrà essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede la Rete.

I conferimenti

La disciplina generale dei conferimenti delle società per azioni (artt. 2342-2345 del Codice Civile)⁹ che prevede che possano essere conferiti immobili, mobili, mobili registrati, universalità di mobili, diritti reali di godimento, titolarità di crediti, titolarità di aziende o di rami di azienda, diritti di brevetto, marchi, nonché la proprietà di quote di partecipazione in società di capitali e di persone, può costituire un ulteriore utile riferimento, eventualmente anche espresso, integrata da quella dettata per le S.r.l. che include anche i conferimenti di opere e servizi.¹⁰

Le tipologie di conferimenti possono essere:

a) in relazione all'oggetto:

- in denaro;
- in beni immobili, rispetto ai quali potrà essere conferita la proprietà o il mero godimento (esempio la sede della Rete); gli apporti di beni dei singoli sono cessioni di quote ideali della proprietà dei beni medesimi che dovranno avere adeguata rappresentazione nei registri immobiliari;
- in diritti di proprietà intellettuale ed industriale oppure know-how;
- in beni in natura, crediti o prestazioni d'opera o di servizi.

Per le tre ultime categorie è auspicabile che all'atto del conferimento venga effettuata la stima del valore economico, la quale consente di individuare l'entità del contributo di ciascuna parte e agevola, tra l'altro, l'ottenimento di finanziamenti bancari, oltre che le procedure in caso di scioglimento della Rete.

Nell'ipotesi di conferimenti in denaro si suggerisce di utilizzare un conto corrente che sia intestato in modo da rendere chiaro che si tratta di somme destinate al Fondo comune della Rete;

b) in relazione al tempo:

- iniziali, contestuali alla sottoscrizione del contratto a copertura delle spese di costituzione della Rete e di avvio delle attività del programma;
- successivi, che a loro volta possono essere:
 - ordinari (ad esempio a cadenza annuale per coprire le spese di gestione della Rete);
 - integrativi/straordinari che si rendano eventualmente necessari per rimediare a insufficienze dei contributi ordinari annuali;

c) in relazione all'entità:

i conferimenti sono generalmente paritari, ma potrebbero anche variare in ragione ad esempio della dimensione delle imprese partecipanti o della gerarchia lungo la filiera (ruolo di capofila o di committente). L'obbligo di maggior contribuzione non è necessariamente corrispondente ad un ruolo diverso nel sistema di governo della Rete.

9. La disciplina dei conferimenti nel capitale sociale delle S.p.a. diversi dal denaro è stata da ultimo modificata dal Decreto legislativo 22 novembre 2010, n. 224 in vigore dall'8 gennaio 2011.

10. Vietati nella S.p.A. dall'art. 2342, comma quinto, del Codice Civile.

Il patrimonio destinato

Per le imprese aderenti alla Rete che abbiano la forma giuridica della S.p.a., il conferimento, come già anticipato, può consistere in un patrimonio destinato: *“(…) se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile.”*¹¹

L’art. 2447-bis, primo comma, lettera a) del Codice Civile consente alle società per azioni di costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

Questi patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

Al patrimonio destinato (nel limite succitato del 10% del capitale sociale) viene attribuita un’autonomia patrimoniale “perfetta” (fatta salva la responsabilità extracontrattuale) e quindi si realizza la cosiddetta segregazione rispetto al patrimonio dell’impresa aderente. Il patrimonio destinato svolge infatti funzione protettiva, come strumento per isolare alcuni cespiti patrimoniali, per destinarli ad un certo utilizzo e metterli al riparo dalle azioni dei creditori.

RESPONSABILITÀ NEL CONTRATTO DI RETE

Nel contratto di Rete possono configurarsi le seguenti responsabilità:

- a) “interna”, ovvero una responsabilità in capo a ciascuna impresa aderente nei confronti delle altre per l’inadempimento degli obblighi sanciti nel programma di Rete, con conseguente applicazione delle norme relative alla risoluzione per inadempimento previste dal contratto;
- b) “esterna”, ovvero una responsabilità in capo alle imprese aderenti nei confronti di terzi esterni alla Rete in virtù di rapporti contrattuali attivati e funzionali all’attuazione del programma di Rete. Si ricorda che, nel caso di mandato con rappresentanza, i contratti stipulati produrranno effetti direttamente nella sfera giuridica delle parti responsabili dell’adempimento delle obbligazioni assunte.

Detta responsabilità sarà in solido se le obbligazioni hanno per oggetto prestazioni non suscettibili di divisione per loro natura o per il modo in cui sono state considerate dalle parti (con eventuale diritto di regresso).

Se le prestazioni sono per loro natura divisibili, è possibile che il contratto indichi le singole prestazioni e le imprese che individualmente sono tenute ad eseguirle. In questo caso ciascuna impresa risponderà soltanto dell’esecuzione delle prestazioni di sua competenza;

- c) responsabilità dell’Organo comune:
 - verso terzi: l’Organo comune in qualità di mandatario con rappresentanza non è responsabile verso i terzi dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto

11. Art. 3 Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

perché gli effetti si producono direttamente in capo alle imprese mandanti;
- verso le imprese mandanti: l'Organo comune agisce in qualità di mandatario ed è soggetto, in assenza di disposizioni diverse, agli artt. 1703 ss. del Codice Civile (sul mandato). Per maggiori specificazioni si rinvia al commento all'art. 6 del Modello.

Da notare che la Rete può essere chiamata a rispondere verso terzi anche per le obbligazioni che discendono da condotte illecite poste in essere dai partecipanti alla Rete nello svolgimento di attività rientrante nel contratto stesso.

VANTAGGI DEL CONTRATTO DI RETE

Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", sancisce che le Reti di imprese possono godere di specifici vantaggi fiscali, amministrativi, finanziari.¹²

Vantaggi fiscali

Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 viene riconosciuta un'agevolazione temporanea alle Reti che abbiano previsto nel contratto di Rete l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune.

L'agevolazione consiste in un regime di sospensione d'imposta, per la quota di utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione, entro l'esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune del contratto.¹³

Pertanto, questi utili non concorrono a formare il reddito d'impresa.

La quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non potrà comunque superare il limite di 1 milione di euro.

Tecnicamente, l'agevolazione può essere fruita apportando una variazione in diminuzione del reddito per un importo pari alla quota di utile netto dell'esercizio accantonato a riserva. Può essere utilizzata esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al Fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La sospensione opera esclusivamente ai fini Ires e Irpef, ma non ai fini dell'Irap.

Per avvalersi del beneficio le imprese aderenti ad un contratto di Rete devono inviare, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio 2011, 2012 e 2013, una comunicazione per via telematica, utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI", disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Questi in sintesi i requisiti che le imprese devono avere per poter accedere all'agevolazione:

- essere iscritte al Registro delle imprese e aderire ad un contratto di Rete;
- accantonare una riserva degli utili da destinare ad un Fondo patrimoniale comune per il

12. Art. 42 Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Reti di imprese)

13. Circolare 4/E del 15 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate.

- conseguimento degli investimenti previsti dal programma comune;
- ottenere l'asseverazione del programma di Rete dagli organismi accreditati dall'Agenzia delle Entrate¹⁴;
 - effettuare gli investimenti programmati dal contratto. Gli investimenti potranno anche essere successivi alla fruizione del bonus, sempre che non superino l'esercizio successivo a quello della conclusione del contratto di Rete.

Accesso al credito

La Rete, come soggetto unico di riferimento, ha un potenziale impatto positivo sul merito creditizio delle singole aziende partecipanti: il merito creditizio della Rete diventa un coefficiente migliorativo dei rating dei singoli aderenti.

Inoltre, si stanno diffondendo forme di credito innovative dedicate alle Reti di impresa.

Partecipazione a gare di appalto

Dato che il contratto di Rete costituisce una novità nel panorama delle modalità di aggregazione dei concorrenti consentite dal Codice dei contratti, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nel 2012 ha chiesto al Governo di ammettere anche i contratti di Rete di Pmi tra le forme di aggregazione ammesse a partecipare alle gare di lavori e ha delineato le misure necessarie a inserire le Reti di impresa tra i soggetti riconosciuti dal Codice degli appalti.¹⁵

L'Autorità distingue tra Reti di impresa dotate di un organo di rappresentanza comune e Reti che invece hanno deciso di farne a meno.

Nel primo caso, poiché "le parti dimostrano di voler in parte ridurre la caratteristica flessibilità della Rete, privilegiando una maggiore stabilità del rapporto associativo", pertanto è possibile valorizzare il rapporto di mandato all'organo di rappresentanza "al quale può essere conferito espressamente il potere di presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara in qualità di mandataria (laddove in possesso dei requisiti di qualificazione)".

Per le Reti prive di un Organo comune l'Autorità propone di richiedere per ciascuna gara il conferimento di un mandato collettivo a una delle imprese. Per "non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di Rete", il mandato "in fase di partecipazione potrebbe essere sostituito dall'impegno scritto al conferimento dello stesso a valle dell'aggiudicazione", oppure prendere la forma della scrittura privata autenticata. Sui requisiti di qualificazione si propone di applicare le regole già previste dal Codice per i raggruppamenti temporanei di impresa.

Come si è già visto, riprendendo questa segnalazione, il disegno di legge cd. Semplificazioni bis, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'ottobre 2012, ha modificato il Codice dei

14. Decreto del 25 febbraio 2011 - Min. Economia e Finanze Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di Rete, ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 42 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

15. Vedi sopra alla nota 5.

contratti pubblici¹⁶ per consentire alle aggregazioni tra imprese che aderiscono al contratto di Rete di partecipare alle gare di appalto, con l'applicazione delle regole previste per i raggruppamenti temporanei di imprese¹⁷.

Applicabilità delle norme sui distretti industriali

Alle Reti di imprese organizzate in forma di contratto di Rete si applica la disciplina sui distretti contenuta nell'art. 1, comma 368, lettere b), c), d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Così, le imprese appartenenti alle Reti possono godere delle:

- agevolazioni di natura amministrativa (art. 1, comma 368, lett. b), che comprendono la facoltà di relazionarsi con le amministrazioni e con gli enti pubblici per il tramite non solo del distretto, ma anche della Rete. Le Reti, alla pari dei distretti, possono comunicare con gli enti pubblici attraverso modalità telematiche e accedere alle banche dati delle amministrazioni;
- agevolazioni di carattere finanziario (art. 1, comma 368, lett. c) che facilitano l'accesso al credito per le imprese appartenenti ai distretti (e ora anche alle Reti) e contenere il rischio in capo agli istituti di credito che finanziano tali imprese.

Altre agevolazioni:

Esistono Bandi a tema per il sostegno alla creazione di Reti di impresa che prevedono riserve ad hoc per le Reti e contributi regionali a copertura delle spese del progetto di Rete.

Inoltre, il Decreto Sviluppo (Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) ha esteso alle PMI in Rete l'accesso ai contributi destinati ai consorzi per l'internazionalizzazione, anche se non vi sono iscritte¹⁸.

CONTRATTO DI RETE E ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE. QUADRO SINOTTICO

Oltre al contratto di Rete sono presenti nel nostro ordinamento altri strumenti giuridici atti a regolamentare forme di aggregazione tra imprese: Associazioni Temporanee di Impresa (in breve "ATI"), Consorzi e società consortili, illustrati nella tabella sinottica che segue e che ne illustra le principali caratteristiche alla luce della causa contrattuale, delle forme di pubblicità, della durata, della personalità giuridica dell'aggregazione, della sua soggettività tributaria e delle tipologie di soggetti che possono farne parte.

In generale, la scelta dell'una o dell'altra forma dipenderà essenzialmente dagli obiettivi che l'aggregazione intende conseguire e dalle caratteristiche dei suoi aderenti.

In sintesi, il contratto di Rete:

- da vita ad un raggruppamento di natura contrattuale diverso da quelli che già esistevano con un'aspettativa di vita più lunga delle ATI e una struttura meno rigida del consorzio;
- dal punto di vista "imprenditoriale", si focalizza sul perseguimento di uno scopo, ovvero obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che incentrare il rapporto sulla

16. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 34 e 37.

17. Art. 14 "Disposizioni in materia di contratti di Rete e di allegazione di atti".

18. L'art. 42 della legge di conversione modifica l'articolo 6 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- condivisione di rendimenti;
- svolge una funzione di coordinamento tra i partecipanti, mentre l'assunzione delle decisioni strategiche resta in capo a ciascuna impresa separatamente, anche se in funzione del perseguimento dello scopo comune indicato nel contratto.

Contratto di Rete e altre forme di aggregazione. Quadro sinottico

	CONTRATTO DI RETE	ATI	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA
Tipo	contratto tipico (art. 3 del d.l.22 giugno 2012 n. 83 e successive modifiche)	contratto atipico (con applicabilità delle norme sul mandato)	contratto tipico art. 2602 c.c.
Causa del contratto	esercizio in comune di una o più attività economiche per l'accrescimento delle potenzialità delle imprese partecipanti attraverso lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività sul mercato	cooperazione fra imprese per concludere ed eseguire, ciascuna per la sua parte, un contratto di prestazione di opere e di servizi nei confronti di un terzo determinato	organizzazione costituita "per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese"
Pubblicità	iscrizione nel registro delle imprese	nessuna	iscrizione nel registro delle imprese
Durata del contratto	prestabilita	legata all'esecuzione delle attività	prestabilita
Personalità giuridica dell'aggregazione	il raggruppamento può acquistare ha personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle imprese se prevede l'istituzione di un Fondo comune	il raggruppamento non ha personalità giuridica	il raggruppamento ha personalità giuridica
Soggettività tributaria	NO	NO	SI
Soggetti partecipanti al raggruppamento	non possono partecipare soggetti diversi da imprese iscritte al registro delle imprese	possono partecipare anche soggetti diversi dalle imprese	possono partecipare anche soggetti diversi dalle imprese



Struttura generale
Avvertenze

Il modello si compone dei seguenti 14 articoli:

Art. 1 Oggetto del contratto

Art. 2 Obiettivi strategici

Art. 3 Programma di Rete

Art. 4 Obblighi delle Parti

Art. 5 Fondo comune

Art. 6 Organo comune e i poteri dell'assemblea

Opzione 1) Presenza di un Organo comune

opzione a) Organo monocratico

opzione b) Organo collegiale

Opzione 2) Assenza di Organo Comune - poteri all'Assemblea

Art. 7 Modalità di adesione di nuovi partecipanti

Art. 8 Recesso

Art. 9 Cause di risoluzione del contratto per inadempimento

Art. 10 Modifiche

Art. 11 Durata del contratto

Art. 12 Domicilio e denominazione della Rete

Art. 13 Controversie

Art. 14 Pubblicità

Il modello qui proposto è strutturato avendo a riferimento la realizzazione di attività di ricerca industriale in forma aggregata attraverso la conclusione di un "contratto di Rete". Non va inteso pertanto quale formato standard, ma quale traccia cui ispirarsi e i cui contenuti dovranno di volta in volta essere definiti dalle parti conformemente alle esigenze e alle caratteristiche del caso specifico.

Relativamente alla governance della Rete il modello propone due opzioni:

- presenza di Organo comune (collegiale o monocratico);
- assenza di Organo comune e poteri decisionali affidati all'Assemblea.

Trattandosi di un modello per attività di ricerca, le parti dovranno dedicare particolare e puntuale attenzione alla disciplina degli aspetti concernenti la tutela e gestione della riservatezza delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, sia di quelli preesistenti in capo alle imprese partecipanti alla Rete e da queste immessi nella stessa, sia di quelli che siano prodotti dall'attività di ricerca che la Rete realizzerà, prevedendo ad esempio per questo la redazione di un apposito atto separato (v. anche più avanti art. 4 "Obblighi delle parti") che disciplinerà:

- a chi spetta la titolarità e l'accesso alle informazioni e ai diritti di proprietà intellettuale detenuti da ciascuno prima della formalizzazione del contratto e poi messi a disposizione della Rete;
- a chi spetta la proprietà, l'utilizzazione e la divulgazione dei risultati ottenuti dalle attività realizzate dalla Rete;
- le modalità di gestione della riservatezza tra gli operatori della Rete.



Commento degli articoli

Il contratto si apre con l'intestazione e l'individuazione delle parti, compresa l'indicazione del legale rappresentante con potere di firma del contratto per ciascuna impresa partecipante, che diventa così "Parte" del contratto di Rete.

Seguono le Premesse, che contengono il rinvio alla normativa specifica che regola il contratto e che permette di qualificare l'accordo come "contratto di Rete" ai sensi di legge, oltre che l'indicazione dell'attività svolta da ciascuna impresa, posto che le attività economiche esercitate con la Rete devono per legge rientrare nei rispettivi oggetti sociali.

PREMESSO

- a) che ai sensi dell'articolo 3, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni è "Contratto di Rete" quello con cui "più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di Rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa";
- b) *(indicare l'oggetto sociale/l'attività delle imprese partecipanti alla Rete)*
esempio
che il signor _____ esercita, quale imprenditore individuale, l'attività di _____
che la società _____ svolge l'attività di _____;
- c) *(indicare, se si vuole, le ragioni per le quali le imprese si aggregano)*

COMMENTO

Nel modello le Premesse contengono il richiamo alla normativa specifica che regola il "Contratto di Rete" e che permette di qualificare l'accordo come tale.

Al punto b) ciascuna parte indicherà la tipologia di attività svolta, ovvero il proprio oggetto sociale: questa indicazione è necessaria dal momento che le attività economiche esercitate con la Rete devono per legge rientrare nei rispettivi oggetti sociali. La legge infatti stabilisce che con il contratto di Rete più imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune di Rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati "attinenti all'esercizio delle proprie imprese" oppure a esercitare in comune una o più attività "rientranti nell'oggetto della propria impresa."

Al punto c) è prevista la possibilità per le parti di indicare i motivi per i quali le stesse danno vita al contratto di Rete. Riferendosi alla normativa sul contratto di Rete, le parti potranno qui indicare lo scopo del contratto, quello di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

Quanto sinteticamente indicato al punto c) delle premesse potrà essere maggiormente dettagliato nel successivo art. 2 “Obiettivi strategici”.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Le Parti convengono di stipulare un contratto di Rete di cui in premessa e pertanto si obbligano a svolgere le attività previste dal Programma di Rete.

COMMENTO

L'art. 1 del contratto sancisce l'intenzione delle parti di stipulare un contratto di Rete qualificandolo come tale e l'obbligo per le stesse di attuare il Programma di Rete, specificato nel successivo art. 3.

Con riferimento all'oggetto, la normativa sul contratto di Rete¹⁹ individua specificamente tre tipologie di attività (tra loro concorrenti o alternative) che in sostanza corrispondono a tipologie di programma della Rete:

- la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio della propria impresa;
- lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- l'esercizio in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Nel modello qui proposto – che come già detto si focalizza sulle Reti di imprese che intendono fare ricerca industriale e produrre innovazione – la prima tipologia, ovvero quella della collaborazione, è probabilmente la formula più consona, in ragione della sua ampiezza ed elasticità, ben applicandosi alle Reti dove il contenuto delle prestazioni dei partecipanti non è determinabile con precisione ex ante al momento della stipula del contratto. Si tratta infatti di fare ricerca senza ovviamente poter prevedere se e quali tipo di risultati saranno raggiunti, come invece ad esempio è possibile per una Rete realizzata per distribuire sui mercati internazionali prodotti o servizi già esistenti.

Dunque, oggetto del contratto potrebbe essere ad esempio lo svolgimento in comune di attività di ricerca e sviluppo su temi identificati, ovvero lo studio, lo sviluppo, l'implementazione e la sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione di prodotti – inclusa la realizzazione di programmi formativi per i lavoratori in termini di formazione ed

19. Art. 3, comma 4-ter, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni.

aggiornamento – fino alla creazione di un vero e proprio laboratorio ad hoc, con personale dedicato in grado di produrre risultati anche tutelabili attraverso titoli di privativa industriale.

La declinazione di queste attività sarà contenuta nel programma di Rete di cui all'art. 3 del modello.

ART. 2 OBIETTIVI STRATEGICI

Le Parti convengono di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di _____

(esplicitare anche criteri e modalità per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi es. incremento del fatturato, acquisizione di nuovi clienti, riduzione dei costi, etc., oppure demandare all'Assemblea o all'Organo comune (se previsto), l'individuazione dei criteri in un momento successivo)

COMMENTO

Nell'art. 2 le parti devono indicare quali obiettivi strategici intendono perseguire con il contratto di Rete, ovvero esplicitare l'obiettivo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la propria competitività sul mercato (menzionato in Premessa al *punto c*).

L'utilizzo del termine strategico nel dettato normativo²⁰ implica che il contratto di Rete abbia una certa durata, congrua al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati: accrescimento della capacità innovativa e accrescimento della competitività sul mercato, i quali potranno a seconda dei casi sussistere congiuntamente, oppure essere posti singolarmente alla base del programma di Rete.

È infatti possibile che una Rete venga costituita anche per il compimento di un solo "affare", ciò a patto che si rispetti la finalità prevista dalla legge.

In particolare, l'accrescimento della capacità innovativa potrà essere inteso come l'ampliamento delle proprie capacità nel realizzare:

- innovazione di prodotto o servizio, introducendo prodotti o servizi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati) rispetto a quelli esistenti, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d'uso;
- innovazione di processo, introducendo processi o tecniche di produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati) rispetto a quelli adottati dalle imprese aderenti alla Rete, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d'uso, ecc.;
- innovazione organizzativa, con l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle

20. Art. 3, comma 4-ter, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni si riferisce all'"indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti".

pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne della stessa.

Per quanto invece attiene l'aumento della competitività sul mercato, questa potrà essere intesa come l'ampliamento delle capacità dei componenti della Rete in termini concorrenziali rispetto ai mercati, in particolar modo quelli internazionali.

In questo articolo le Parti potranno esplicitare anche i criteri e le modalità con le quali intendono misurare l'avanzamento verso gli obiettivi individuati e cioè specificare quale sarà l'impatto atteso sulle economie delle imprese del raggruppamento, ovvero indicare nel contratto che l'individuazione delle suddette modalità sarà fatta in un momento successivo ad opera dell'Assemblea o dell'Organo comune, se presente.

In ogni caso è consigliabile che l'indicazione dei criteri e delle modalità di misurazione sia decisa fin da subito, posto che mancanze o insufficienze di informazioni in tal senso potrebbero comportare la non asseverabilità del contratto (elemento necessario per usufruire dei vantaggi fiscali) con tutte le conseguenze del caso (necessità di procedere a integrazioni successive con ritardi ed aggravio di costi).

Come indicatori di miglioramento della competitività potranno ad esempio essere indicati:

- l'incremento del fatturato conseguente alle attività o alla commercializzazione dei prodotti della Rete;
- il numero dei contratti conclusi oppure dei prodotti sviluppati con le attività della Rete;
- l'incremento delle quote di mercato;
- il numero di nuovi clienti;
- la riduzione dei costi.

Più complesso risulta individuare indici che attestino l'accrescimento dell'innovatività. A questo proposito, un risultato brevettabile è senza dubbio un indicatore congruo dell'aumento della capacità innovativa.

All'interno del contratto di Rete, la verifica periodica dello stato di avanzamento verso gli obiettivi contrattuali spetterà all'organo cui è affidata la governance della Rete (Assemblea o Organo comune, se previsto, disciplinati al successivo articolo 6).

ART. 3 PROGRAMMA DI RETE

Il programma di Rete consiste:_____

(indicare le attività previste dal programma)

COMMENTO

L'art. 3 contiene il dettaglio dell'oggetto di cui all'art. 1 del modello.

La definizione del programma di Rete e le modalità di realizzazione dello scopo comune sono elementi essenziali e centrali del contratto di Rete.

Il Programma indica le attività che dovranno essere svolte in Rete, al programma si collegano i diritti e gli obblighi dei partecipanti e le modalità di realizzazione dello scopo comune.

Come già accennato sopra, a differenza dell'oggetto del contratto, che può essere anche generico, il programma deve essere il più possibile dettagliato, anche ai fini dell'asseverazione, a sua volta requisito necessario per ottenere i vantaggi fiscali. Con l'asseverazione infatti si controlla che il programma sia congruo rispetto alle risorse allocate per il suo conseguimento, oltre che il potenziale raggiungimento degli obiettivi e gli indici/criteri di misurazione dell'avanzamento.

In particolare, potrebbe essere utile inserire nel programma di Rete il raggiungimento di obiettivi progressivi di reddito.

Di seguito alcuni esempi di programma di Rete che sono emersi dalle diverse analisi che sono state condotte sulle Reti già costituite:²¹

- esercizio in comune di un'attività di ricerca;
- creazione di un nuovo laboratorio o condivisione di un laboratorio comune;
- registrazione di brevetti (la cui commercializzazione può essere affidata anche ad una società strumentale);
- esercizio in comune di un'attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese;
- condivisione di strumentazione tecnica o altre strutture operative;
- gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;
- coordinamento di un sistema di acquisti di licenze di brevetti o di know how in ambiti di interesse comune;
- coordinamento delle modalità di accesso a nuovi mercati;
- promozione di marchi collettivi o integrazione della propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;
- collaborazione nella produzione di beni o servizi innovativi.

ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI

Le imprese si obbligano:

*(inserire gli obblighi specifici che derivano dal singolo programma)
obblighi generali, validi a prescindere dal contenuto del singolo contratto di Rete (confidenzialità, informazione, contribuzione, non concorrenza,*

21. Si veda in particolare lo studio della Fondazione Bruno Visentini, intitolato "Contratti di Rete: un'analisi comparativa", che analizza 214 contratti stipulati tra il 2010 e il 2011 e il rapporto del MISE "I Contratti di Rete: aspetti normativi, strutturali e principali risultati di un'indagine qualitativa" del 24 ottobre 2012.

proprietà industriale)

- a) a considerare a carattere confidenziale, per tutta la durata del presente contratto e fino ai 5 anni successivi al termine dello stesso, la documentazione e le informazioni fornite da una Parte alle altre, senza possibilità di utilizzo per scopi diversi da quelli della Rete, fatta salva la diversa preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite. Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere confidenziali le suddette informazioni e i documenti, anche rispetto ai propri consulenti o collaboratori;
- b) a contribuire al Fondo comune e alle spese di funzionamento e gestione della Rete secondo le modalità individuate nell'art. 5;
- c) a concordare le modalità e la tempistica di realizzazione degli obiettivi e a fornire ogni informazione sull'avanzamento delle attività di propria competenza;
- d) ad informare immediatamente le altre Parti in relazione a eventi che possano riguardare il proprio contributo alle attività della Rete;
- e) a non aderire ad altri contratti di Rete con il medesimo oggetto;
- f) a non svolgere attività che siano in concorrenza con quelle svolte dalle altre Parti per la durata del presente contratto;
- g) a regolare con atto separato la disciplina relativa ai diritti sui risultati derivanti dall'esecuzione del programma comune e sull'accesso alle conoscenze preesistenti di ciascuna Parte.

COMMENTO

La legge individua come requisito essenziale del programma di Rete anche *“l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante”*.

Al di là degli impegni che discendono di volta in volta dalla specifiche attività previste dal programma di Rete, il modello propone di inserire tre tipologie di obblighi:

- relativamente agli aspetti di gestione e tutela della riservatezza delle informazioni (a,g);
- relativamente agli aspetti di funzionamento e gestione della Rete (b, c, d);
- relativamente alla concorrenza (e, f).

La tutela della proprietà intellettuale nelle Reti d'impresa solleva dei problemi specifici, in quanto l'attività innovativa nelle Reti è il risultato del lavoro di una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali possiede proprie conoscenze e potrebbe avere idee diverse sulle strategie di sfruttamento dei risultati innovativi eventualmente raggiunti.

A titolo di esempio le possibili soluzioni da inserire nel contratto possono essere:

- l'individuazione di un'impresa che coordini lo scambio delle conoscenze attraverso la conclusione di una serie di contratti bilaterali;

- il pagamento reciproco di royalties;
- la definizione di clausole di limitazione nell'utilizzo della conoscenza;
- accordi di cross-licensing.

ART. 5 FONDO COMUNE

Per realizzare lo scopo comune, le Parti dichiarano di istituire un Fondo comune, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma c.c.

(il patrimonio comune)

Per realizzare lo scopo comune _____ S.p.a. dichiara di costituire un patrimonio destinato allo specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-bis c.c.

Le Parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro:

il sig _____ Euro _____ *(in lettere)*

la società _____ Euro _____ *(in lettere)*

la società _____ Euro _____ *(in lettere)*

(indicare i conferimenti diversi dal denaro)

Dette somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a _____ entro e non oltre _____ giorni da _____.

Ad integrazione del Fondo comune, ciascuna Parte si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della Rete. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno _____ di ogni anno.

(inserire eventualmente l'obbligo di versare contributi integrativi come segue)

Ciascuna Parte si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente in sede di relazione previsionale e deve essere approvata dai partecipanti all'Assemblea a maggioranza *(qualificata)* dei _____ *esempio 2/3*.

Entro il termine di _____ giorni dalla data in cui la Parte ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo, essa potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato.

Ciascuna Parte, inoltre, è tenuta a rimborsare alla Rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da essa richieste.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da una Parte in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.

In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a ___ senza necessità di preventiva costituzione in mora.

Qualora il ritardo si protragga per oltre_____ giorni dalla richiesta di versamento, il contratto si considera risolto, limitatamente alla sola Parte inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 9 del presente contratto.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, che avverrà il 31 dicembre di ogni anno, l'Organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibili, l'articolo 2615-bis, terzo comma c.c.

COMMENTO

Il modello contiene all'art. 5 l'ipotesi in cui le parti intendano dotare la Rete di un Fondo comune. Come già detto, la previsione del Fondo è un elemento eventuale del contratto, che diventa però elemento necessario ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali.

In generale, anche se il legislatore non prescrive alcun importo minimo, le Parti dovranno fare attenzione a che la consistenza del Fondo sia congrua rispetto agli obiettivi individuati e alla realizzazione del programma di Rete.

Il modello prevede che il fondo possa essere costituito da:

- conferimenti in denaro;
- patrimonio destinato.

Oltre a questo, l'art. 5 contiene:

- un obbligo di corresponsione di contributi integrativi al Fondo per fare fronte a esigenze di carattere sia ordinario sia straordinario;
- la disciplina delle modalità di determinazione di detti contributi e i casi di recesso e di risoluzione del contratto connessi.

Il modello è in linea con il testo vigente ad oggi dell'art. 3, comma 4-ter, dove si legge che, se il contratto preveda l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, l'Organo comune deve redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. La relazione dovrà essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede la Rete.

Il modello richiama espressamente l'applicabilità (in quanto compatibile), degli artt. 2614 e

2615 -bis, terzo comma, del Codice Civile,²² da cui discende una serie di incombenze a carico della Rete di indicare la sede, l'ufficio del registro di iscrizione e il numero di iscrizione, oltre che l'applicabilità degli articoli 2621, n. 1 e 2626 del Codice Civile dettati originariamente in tema di reati societari e che si riferiscono alle false comunicazioni sociali e al reato di indebita restituzione dei conferimenti.

Per un approfondimento si veda la parte introduttiva.

ART. 6 ORGANO COMUNE E POTERI DELL'ASSEMBLEA

COMMENTO

L'art. 6 contiene le regole di nomina e funzionamento degli organi cui affidare la *governance* della Rete.

In generale, la questione del coordinamento della Rete e dell'assegnazione del potere decisionale è un punto cruciale e critico del contratto, sia per la gestione dell'esecuzione del programma, sia nel caso in cui sorga la necessità di un suo adattamento rispetto a quello concordato inizialmente a seguito di nuove esigenze che possono presentarsi nella fase di attuazione.

È quindi necessario che al momento della conclusione del contratto tutte le parti siano ben consapevoli e abbiano condiviso e accettato le regole relative alla *governance* dell'aggregazione.

Il legislatore, a differenza di quanto accade per i consorzi e le società, lascia ampio spazio all'autonomia delle parti nell'individuare le regole di gestione della Rete, senza indicare particolari maggioranze o altri criteri di assunzione delle decisioni.

In relazione alle modalità di partecipazione ai processi decisionali della Rete si potranno avere Reti:

- "paritarie", dove le imprese hanno lo stesso peso nell'assunzione delle decisioni;
- "gerarchiche", in cui il potere decisionale è attribuito ad un'impresa "leader";
- Reti in cui il potere decisionale e gestionale è attribuito in modo differente a ciascuna impresa in relazione a alcuni parametri, quali ad esempio le dimensioni dell'azienda o il diverso ruolo nelle fasi operative del programma di Rete.

Nelle Reti le decisioni potranno essere affidate:

opzione 1) in parte all'Organo comune, riservando alcune decisioni all'Assemblea;

opzione 2) in toto all'assemblea dei partecipanti secondo criteri e modalità concordati

22. Art. 2615 -bis del Codice Civile. "Situazione patrimoniale". Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

dagli stessi;
opzione 3) in toto ad un Organo comune.

Va ricordato che l'Organo comune non è un organo in senso stretto, ma un mandatario comune delle imprese che partecipano al raggruppamento.

Al di là del fatto che la legge prescrive che debba essere individuato il nome o la denominazione dell'Organo comune (che può essere un'impresa o una persona fisica), la definizione delle modalità di governance di Rete è per il resto affidata all'esercizio dell'autonomia contrattuale attraverso l'istituzione di organi monocratici o collegiali, composti da tutti gli aderenti o solo alcuni, da soli aderenti o anche da esterni, ecc.

In assenza di modelli di riferimento, è stato giustamente notato come questa autonomia possa influire negativamente sui costi transattivi.

Per quanto riguarda il governo della Rete, il modello propone due opzioni (punto 1 e punto 2 sopra).

OPZIONE 1) presenza dell'Organo comune con alcune decisioni riservate all'Assemblea, nell'ambito del quale sono proposte, in alternativa, due scelte:

- a) Organo comune a carattere monocratico, che vede quale Organo comune l'impresa capofila;
- b) Organo comune collegiale, composto dai rappresentanti delle diverse imprese aderenti.

OPZIONE 2) potere decisionale affidato in toto all'Assemblea e assenza di Organo comune.

ART. 6 ORGANO COMUNE E POTERI DELL'ASSEMBLEA

OPZIONE 1) PRESENZA DI UN ORGANO COMUNE CON ALCUNE DECISIONI RISERVATE ALL'ASSEMBLEA

Opzione a) monocratico (impresa capofila)

Opzione b) collegiale

6.1 L'attuazione del programma di Rete (*compresa l'individuazione dei criteri e delle modalità per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi*) è affidata:

opzione a) a _____ (*indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto in veste di Organo comune*) e per essa al suo legale rappresentante

opzione b) ad un Organo comune costituito da _____

La durata del mandato è decisa all'atto della nomina.

La sostituzione dell'Organo comune e dei suoi componenti è decisa dall'Assemblea ai sensi del presente articolo.

(eventuale) Possono essere nominati quali componenti dell'Organo comune solo le imprese che siano Parti del contratto.

Le società dovranno partecipare all'Organo comune in persona del le-

gale rappresentante o di un suo sostituto specificatamente autorizzato.

6.2 L'Organo comune nomina al suo interno un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381, primo comma, c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempiimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del Presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le Parti.

6.3 L'Organo comune si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno (*ad esempio due*)___ dei suoi componenti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza con telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, a ciascun componente.

Il verbale delle deliberazioni è trascritto su apposito libro vidimato ed è firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

6.4 Le sedute dell'Organo comune sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'Organo comune sono valide se prese col voto favorevole della (*es. maggioranza dei 2/3*) dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni concernenti l'ammissione e l'esclusione di imprese, per le quali deliberazioni occorrerà sempre il voto favorevole della totalità delle Parti riunite in Assemblea.

Le adunanze dell'Organo comune si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

6.5 Nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, per dare esecuzione al presente contratto e per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, anche oltre ai casi indicati nell'art.4-ter, lett. e, della legge citata in premessa, le Parti conferiscono all'Organo comune mandato collettivo gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale delle imprese partecipanti, sia individualmente, sia collettivamente intese, nella persona del suo Presidente, il quale:

a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione

del presente contratto e del programma di Rete;

- b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, le imprese, nei confronti di chiunque, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- c) agisce in rappresentanza delle Parti nelle procedure per la partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;
- d) si impegna a versare alle Parti la quota parte dei contributi ricevuti a seguito della partecipazione della Rete a bandi regionali, nazionali o comunitari, in funzione di quanto dichiarato nei progetti presentati.

Qualora l'Organo comune agisca in nome e per conto di tutte le Parti dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la Rete _____", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo Fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'Organo comune in relazione al programma di Rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo comune.

6.6 Alle Parti riunite in Assemblea sono riservate le seguenti decisioni:

- approvazione del rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio d'esercizio della società per azioni e presentato dall'Organo comune per il mese di _____ di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- (*eventuale*) approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il giorno _____ di ogni anno e riferito all'attività che l'Organo comune intende svolgere nell'anno solare successivo;
- determinazione della misura dei contributi ordinari ed integrativi;
- nomina e sostituzione dei componenti dell'Organo comune;
- ammissione e esclusione di imprese;
- modifiche del programma di Rete.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle concernenti l'ammissione e l'esclusione di una Parte, per le quali occorrerà sempre il voto favorevole della totalità dei componenti presenti, sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza *semplice/relativa/assoluta/qualificata* es. 2/3 dei presenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà

delle Parti.

L'Assemblea si riunisce ___ *esempio una volta all'anno/ogni tre mesi* e tutte le volte che il Presidente dell'Organo comune lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno (*esempio due*) ____ delle Parti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente dell'Organo comune con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza, con telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascuna Parte.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto su apposito libro vidimato e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

COMMENTO OPZIONE 1)

Questa opzione prevede che il potere decisionale sia suddiviso tra un Organo comune e l'Assemblea, riservando alcune materie al controllo diretto di tutte le parti riunite in Assemblea, senza la mediazione dell'Organo comune.

In questa opzione, l'articolo 6 contiene sia le regole relative alla nomina e al funzionamento dell'Organo comune, sia i poteri decisionali residui dell'Assemblea.

Sempre nell'opzione 1, il contratto specifica anche:

- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di Organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso;
- i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto;
- le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'Organo comune, l'opzione 1 propone due scelte:

- a) Organo comune a carattere monocratico, che vede quale Organo comune l'impresa capofila;
- b) Organo comune collegiale, composto dai rappresentanti delle diverse imprese aderenti.

La scelta dell'una o dell'altra opzione dipenderà dagli equilibri e dalle tipologie della Rete: gerarchica, paritaria o mista.

All'Assemblea sono riservate quelle decisioni che possono avere un forte impatto sulla vita della Rete e, in particolare, quelle relative a:

- approvazione del rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio d'esercizio della società per azioni e presentato dall'Organo comune per il mese scelto dalle parti, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;

- (eventuale) approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il giorno prescelto e riferito all'attività che l'Organo comune intende svolgere nell'anno solare successivo;
- determinazione della misura dei contributi ordinari ed integrativi;
- nomina e sostituzione dei componenti dell'Organo comune;
- ammissione e esclusione di imprese;
- modifiche del programma di Rete.

L'art. 6 disciplina gli aspetti di seguito indicati.

Funzionamento interno dell'Organo comune: Presidente e vicepresidente

L'Organo comune, la cui durata in carica è decisa all'atto della nomina, sarà presieduto da un Presidente e da un vice-presidente (nominati dall'Organo stesso) che svolgeranno le funzioni indicate nell'art. 2381, primo comma, del Codice Civile dettato per le S.p.a., ovvero convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere "*affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri*".

Modalità e tempistica di convocazione delle riunioni

L'Organo comune si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno due componenti la Rete.

Le sedute dell'Organo comune sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'Organo comune sono valide se prese col voto favorevole di una determinata maggioranza (es. maggioranza dei 2/3) dei presenti.

Si consiglia, per il potenziale impatto sulle attività della Rete, di riservare invece all'Assemblea (magari all'unanimità) la decisione sull'ammissione e l'esclusione di imprese.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere che le riunioni dell'Organo comune possano svolgersi anche "a distanza" per audio o videoconferenza.

Poteri dell'Organo comune

All'Organo comune verrà conferito un mandato (collettivo) gratuito e irrevocabile e potranno applicarsi le regole generali contenute nel Codice Civile sul mandato collettivo.

L'applicazione della disciplina del mandato comporta che:

- l'Organo comune, in quanto mandatario, è assoggettato al rispetto dei limiti del mandato e alle istruzioni dei mandanti;
- si applica l'art. 1709 del Codice Civile, vale a dire la presunzione di onerosità del mandato (il che significa che nel contratto si dovrà specificare che il mandato è gratuito);
- l'incarico all'Organo comune si configura come mandato collettivo che può essere revocato solo ex art. 1726 del Codice Civile (revoca unanime dei mandanti, salvo giusta causa).

In ogni caso, la legge ora prevede espressamente che, in presenza di un Organo comune, per le obbligazioni contratte dallo stesso in relazione al programma di Rete, i terzi possano far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo comune.²³

Inoltre, a condizione che il contratto non stabilisca diversamente, la legge presume che all'Organo comune sia attribuita la rappresentanza verso i terzi delle singole imprese aderenti al contratto, con particolare riferimento alle procedure:

- di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
- inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito;
- inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;
- inerenti all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Anche quando sia nominato un Organo comune è bene prevedere che alcune materie siano espressamente riservate all'Assemblea degli aderenti alla Rete.

Questa indicazione viene anche dal legislatore che richiede di indicare *"le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un Organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale Organo"* (art. 3 comma 4-ter, lett. f).

Sono esempi di decisioni che si consiglia di riservare all'Assemblea:

- l'approvazione del rendiconto annuale dell'attività compiuta;
- l'approvazione di un bilancio previsionale;
- la nomina, composizione ed attribuzioni di un Organo comune;
- la sostituzione del Presidente e del vice presidente;
- la determinazione dei contributi;
- l'individuazione dell'impresa di riferimento ai fini degli adempimenti necessari per l'iscrizione del contratto del Registro delle imprese.²⁴

23. Inciso espressamente introdotto dalla Legge n.134/2012 che ha Convertito in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

24. A questo proposito si segnala il Decreto MSE del 29 novembre 2011 "Nuova modulistica in materia di registro delle imprese ed integrazione della modulistica del registro informatico dei protesti" e la Circolare MSE n. 3649/C del 18 gennaio 2012, Istruzioni per la compilazione della modulistica per iscrizione e deposito nel registro imprese e per la denuncia al REA secondo le specifiche tecniche approvate con decreto dello stesso Ministero del 29.11.2011, le quali hanno semplificato le procedure di registrazione del contratto di Rete e delle sue modifiche attraverso l'individuazione di una impresa "di riferimento". In particolare, le istruzioni ministeriali prevedono, per ogni contratto, un'unica impresa di riferimento che presenta la dichiarazione completa di tutti gli elementi di dettaglio, elencando anche tutte le altre imprese partecipanti, mentre queste ultime sono tenute a iscrivere il contratto riportandone solo gli estremi.

ART. 6 POTERI DELL'ASSEMBLEA

OPZIONE 2) POTERE DECISIONALE AFFIDATO IN TOTO ALL'ASSEMBLEA E ASSENZA DI ORGANO COMUNE

6.1 L'Assemblea nomina un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381 primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del Presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le Parti.

6.2 L'Assemblea si riunisce ____ *esempio una volta all'anno/ogni tre mesi* e tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno due delle Parti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza, con telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascuna Parte.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto su apposito libro vidimato e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

6.3 Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà delle Parti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle concernenti l'ammissione e l'esclusione di una Parte, per le quali occorrerà sempre il voto favorevole della totalità dei componenti presenti, sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza *semplice/relativa/assoluta/qualificata* es. 2/3 dei presenti.

Le Parti decidono, a maggioranza (*si consiglia assoluta*)_____in ordine:

- approvazione del rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio d'esercizio della società per azioni e presentato dall'Organo comune per il mese di ____ di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- (*eventuale*) approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il giorno ____ di ogni anno e riferito all'attività che l'Organo comune intende svolgere nell'anno solare successivo;
- determinazione della misura dei contributi ordinari ed integrativi;
- alla sostituzione del Presidente e del vice presidente;
- ammissione e esclusione di imprese;
- modifiche del programma di Rete;
- individuazione dell'impresa di riferimento ai fini degli adempimenti

necessari per l'iscrizione del contratto del Registro delle imprese.

Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per audio o video-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

6.4 Nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, per dare esecuzione al presente contratto e per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, anche oltre ai casi indicati nell'art.4-ter, lett. e, della Legge citata in premessa, le Parti riunite in Assemblea conferiscono a maggioranza/unanimità mandato collettivo gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale delle imprese partecipanti, sia individualmente, sia collettivamente intese, a _____(al Presidente oppure indicare una persona fisica/un'impresa del raggruppamento nella persona del suo legale rappresentante), il quale:

- a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del presente contratto e del programma di Rete;
- b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, le imprese, nei confronti di chiunque, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- c) agisce in rappresentanza delle Parti nelle procedure per la partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;
- d) si impegna a versare alle Parti la quota parte dei contributi ricevuti a seguito della partecipazione della Rete a bandi regionali, nazionali o comunitari, in funzione di quanto dichiarato nei progetti presentati.

COMMENTO OPZIONE 2)

Se le parti decidono di non istituire un Organo comune, il potere decisionale resta nelle mani della parti stesse e verrà esercitato dalle parti riunite in Assemblea.

L'art. 6 disciplina gli aspetti di seguito indicati.

Funzionamento interno: Presidente e vicepresidente

L'Assemblea nominerà un Presidente e eventualmente un vice presidente che possa agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento del primo. Tutte le parti dovranno essere informate della nomina attraverso l'invio di copia della decisione di nomina del Presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio.

Modalità e tempistica di convocazione delle riunioni

È necessario specificare quando l'Assemblea si riunisce.

Sarà opportuno indicare delle date fisse nel corso dell'anno, cui si somma la possibilità che essa venga convocata se il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta un numero prestabilito di Parti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza, con telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascuna parte.

Si consiglia di prevedere che le riunioni possano svolgersi anche "a distanza" per audio o videoconferenza.

Decisioni: quorum costitutivo e deliberativo

Le sedute dell'Assemblea saranno valide con la presenza di almeno la metà delle parti.

In relazione alle maggioranze, si consiglia di richiedere l'unanimità per le sole decisioni veramente cruciali, come potrebbe essere quella di consentire l'ingresso di nuove imprese nel contratto: l'unanimità è una garanzia, ma anche un motivo di possibile rallentamento del processo decisionale.

Così, ad eccezione di quelle concernenti l'ammissione e l'esclusione di una parte, che possono avere un certo impatto sulla vita della Rete, le decisioni sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza (da specificare se semplice, relativa, assoluta o qualificata dei presenti).

Si consiglia di prevedere una maggioranza assoluta per le seguenti decisioni:

- approvazione del rendiconto annuale dell'attività compiuta;
- (eventuale) approvazione di un bilancio previsionale;
- determinazione della misura dei contributi ordinari ed integrativi;
- sostituzione del Presidente e del vice presidente;
- modifiche del programma di Rete;
- individuazione dell'impresa di riferimento ai fini degli adempimenti necessari per l'iscrizione del contratto del Registro delle imprese.

Poteri dell'Assemblea

Le parti riunite in Assemblea conferiranno, secondo una maggioranza da stabilire, oppure all'unanimità, al Presidente/a una persona fisica/un'impresa del raggruppamento, nella per-

sona del suo legale rappresentante, un mandato collettivo gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale delle imprese partecipanti, sia individualmente, sia collettivamente intese.

Il mandatario così individuato sarà espressamente autorizzato a stipulare, in nome e per conto delle parti, con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del contratto e del programma di Rete, tra cui:

- rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, le imprese, nei confronti di chiunque, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- agire in rappresentanza delle parti nelle procedure per la partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;
- versare alle parti la quota parte dei contributi ricevuti a seguito della partecipazione della Rete a bandi regionali, nazionali o comunitari, in funzione di quanto dichiarato nei progetti presentati.

ART. 7 MODALITÀ DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

(eventuale) Possono aderire al contratto le imprese che svolgono le attività di_____.

Chi intende aderire al presente contratto di Rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332 c.c., all'Assemblea/Organo comune apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) una certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- a) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di Rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella Rete;
- b) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Sulla domanda di ammissione delibera all'unanimità l'Assemblea nella sua prima riunione utile.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere i contributi secondo quanto indicato dall'art.5.

COMMENTO

L'art. 7 del modello disciplina le modalità attraverso le quali consentire l'ingresso a nuovi aderenti rispetto a quelli indicati in premessa e che formano il gruppo originario. Le modalità di adesione di altri imprenditori sono infatti un elemento essenziale del contratto (art. 3 comma 4-ter, lett d).

Per aderire alla Rete l'impresa interessata dovrà presentare domanda all'Assemblea o all'Organo Comune. Sull'ammissione alla Rete delibera l'Assemblea all'unanimità dei presenti.

Per quanto riguarda invece le ipotesi di "uscita" dalla Rete, il modello disciplina l'ipotesi di uscita "volontaria" (v. art. 8 recesso), per inadempienza relativamente al mancato versamento del contributo al Fondo (art. 5) e più in generale per inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 9).

ART. 8 RECESSO

Ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo e salvo quanto previsto nell'art. 5 del presente contratto, ciascuna Parte può recedere:

opzione a) liberamente

opzione b) solo in presenza di giusta causa/specifiche ipotesi

opzione c) con preavviso di almeno ____ mesi

opzione d) solo con l'autorizzazione dell'Assemblea/Organo comune con dichiarazione scritta che deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente dell'Assemblea/ dell'Organo comune entro il termine del _____ di ogni anno, con efficacia dal _____ del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal _____ dell'anno successivo.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti, né gli apporti al Fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

COMMENTO

L'art. 8 del modello disciplina l'ipotesi di recesso, proponendo 4 diverse alternative:

opzione a) recesso libero;

opzione b) solo in presenza di giusta causa/specifiche ipotesi;

opzione c) con preavviso temporale determinato in mesi;

opzione d) solo con l'autorizzazione dell'Assemblea/Organo comune

e prevede che la comunicazione del recesso debba essere effettuata dal recedente con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente dell'Assemblea/ dell'Organo comune entro il termine indicato dal contratto (ad es. "entro il giorno 15 del mese di maggio").

Il modello indica anche a partire da quando il recesso produce effetto.

La scelta dell'una o dell'altra opzione andrà fatta in considerazione del fatto che il recesso di una parte produce sulla Rete un impatto sia sotto il profilo "organizzativo" sia sotto il profilo "patrimoniale", comportando da un lato la necessità di riallocare le attività affidate che l'impresa uscente si era impegnata a svolgere in funzione della realizzazione degli scopi della Rete, dall'altro la restituzione della quota conferita nel Fondo.

Nella migliore delle ipotesi il recesso di una parte determina la riallocazione delle attività che l'impresa uscente si era impegnata a svolgere in funzione della realizzazione degli scopi della Rete.

A parte questa eventualità, il recesso è un evento con effetti negativi per la Rete che potrebbe comprometterne in modo anche grave sia la stabilità, sia il perseguimento dello scopo comune, sia il patrimonio.

L'articolo richiama l'applicabilità al contratto di Rete delle regole generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (nullità ex art. 1420, annullabilità ex art. 1446, risoluzione per inadempimento ex art. 1459, impossibilità sopravvenuta ex art. 1466 del Codice Civile).²⁵

Punto particolarmente delicato riguarda gli effetti patrimoniali del recesso per i quali il modello propone, a favore di una maggiore stabilità del rapporto, la non ripetibilità dei contributi ordinari e straordinari corrisposti, né degli apporti al Fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

ART. 9 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il contratto si risolve rispetto alla Parte inadempiente per decisione dell'Assemblea/Organo comune, che dovrà preventivamente diffidare la Parte ad adempiere entro il termine di giorni_____.

L'inadempimento di una delle Parti non comporta in ogni caso risoluzio-

25. Art. 3, comma 4-ter, lett. d), d.l.10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni

ne del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti, né gli apporti al Fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà dell'Assemblea/Organo comune di richiedere alla Parte inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla Rete a causa del suo inadempimento.

COMMENTO

L'articolo 9 disciplina le cause di risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 4.

Il modello prevede che, in caso di inadempimento dei suddetti obblighi, il contratto si risolva rispetto alla parte inadempiente a seguito di una decisione dell'Assemblea/Organo comune, previa diffida ad adempiere.

Per salvaguardare l'efficacia del contratto di Rete, l'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non saranno ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti, né gli apporti al Fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

L'Assemblea/Organo comune hanno comunque facoltà di richiedere alla parte inadempiente il risarcimento dei danni subiti dalla Rete a causa del suo inadempimento.

ART. 10 MODIFICHE

Il presente contratto potrà essere modificato soltanto per iscritto
opzione a) con il consenso di tutte le Parti
opzione b) a maggioranza (assoluta/relativa)
e dette modifiche dovranno essere pubblicizzate presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

COMMENTO

Per quanto riguarda le modifiche del contratto di Rete, nel senso di modifiche del testo contrattuale originario in relazione al suo oggetto, con particolare riguardo al contenuto del programma di Rete, il modello prevede due opzioni:

- a) modifica subordinata al consenso di tutte le parti;
- b) modifica a maggioranza, assoluta o relativa.

È opportuno prevedere espressamente le modalità secondo le quali è possibile modificare il programma di Rete per aggiustarlo rispetto alle diverse situazioni.

Si ricordi in particolare che, per quanto riguarda le modifiche soggettive, l'art. 6.3 del modello prevede che esse siano prese con il voto favorevole della totalità delle parti riunite in assemblea.

In una prospettiva di semplificazione delle procedure, la riforma operata dall'art. 45 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha introdotto nuove regole espresse in base alle quali *"Le modifiche al contratto di Rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del Registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di Rete, a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica."*

ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di Rete cessa di produrre effetti il_____.

Il contratto potrà essere sciolto anticipatamente o prorogato solo con il consenso scritto del _____% delle Parti.

In caso cessazione degli effetti del contratto di Rete, l'eventuale patrimonio e le attività nette residue saranno ripartiti tra le imprese che risulteranno aderenti, in misura _____rispetto ai conferimenti, mentre gli eventuali conferimenti in natura saranno restituiti alla Parte che li ha eseguiti.

COMMENTO

Il contratto inizia a produrre effetti dal momento in cui sono adempiuti gli obblighi pubblicitari indicati all'art. 14 e la sua efficacia cessa alla data indicata nell'art. 11. La durata dovrà essere congrua rispetto al perseguimento e al contenuto del programma di Rete.

Se nell'adozione del modello si è optato per l'istituzione del Fondo comune (art. 5) e dell'Organo comune (art. 6, opzione 1), ai sensi di legge il contratto è efficace dal momento in cui il contratto stesso è stato iscritto nel Registro delle imprese in cui ha sede la Rete (v. art. 14).

Al contratto di Rete non risultano applicabili norme che vincolano la durata di alcuni contratti, ad esempio:

- l'art. 2596 Codice Civile su limiti negoziali di durata alle attività concorrenziali;
- l'art. 2604 Codice Civile su durata minima ex lege dei consorzi.

Il modello prevede che per lo scioglimento anticipato del contratto, così come per un'even-

tuale proroga della sua durata sia necessario un consenso scritto e “qualificato” di una certa percentuale delle parti.

A differenza dell’ipotesi di recesso volontario (v. art. 8), la cessazione degli effetti conduce alla restituzione dei conferimenti e all’eventuale ripartizione dell’attivo tra le imprese che risulteranno essere in quel momento parti del contratto, in misura paritaria rispetto ai conferimenti, mentre gli eventuali conferimenti in natura saranno restituiti all’impresa che li ha eseguiti.

ART. 12 SEDE E DENOMINAZIONE DELLA RETE

La Rete ha sede/domicilio presso_____

Nei rapporti con i terzi la Rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo “_____”.

COMMENTO

Il modello propone che venga indicata la sede e la denominazione scelta per la Rete, nonostante si tratti di elementi non essenziali ai sensi di legge, ma che sono utili per consentire ai terzi di individuare con più facilità la Rete stessa, la quale potrà essere presentata e identificata con un nome ed eventualmente un logo propri.

Se il contratto prevede l’istituzione di un Fondo comune, l’indicazione della sede e denominazione della Rete diventa un elemento essenziale del contratto.

L’individuazione della “sede” della Rete ha riflessi processuali in caso di contenzioso, in quanto corrisponde ad un’elezione di domicilio della Rete stessa.

ART. 13 CONTROVERSIE

Le Parti convengono che ogni controversia nascente o collegata al presente contratto dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di risoluzione bonaria attraverso una procedura di mediazione amministrata da_____.

Qualora detto tentativo dovesse fallire, la controversia sarà devoluta:

opzione a) alla decisione di un arbitro unico, scelto in conformità del Regolamento della Camera arbitrale di_____

opzione b) ad un collegio di tre arbitri, secondo la procedura adottata dalla Camera Arbitrale di____. Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza

di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, nominato dalla Camera Arbitrale di_____. Il collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà_____.

COMMENTO

Il modello prevede anche una clausola che contiene le regole da seguire in caso di controversie.

Si tratta di un elemento non necessario, ma fortemente consigliato.

Al riguardo, il modello propone di prevedere come primo passo il tentativo di mediazione secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento di un Organismo di mediazione concordato dalle parti che esse espressamente dichiareranno di conoscere ed accettare integralmente.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, si ricorrerà all'arbitrato (con arbitro unico o pluralità di arbitri), rinviando all'applicazione del regolamento della Camera arbitrale prescelta.

Se non si voglia ricorrere all'arbitrato, il contratto dovrà sempre specificare quale sia l'organo giurisdizionale che le parti ritengono competente a giudicare (quale giudice di quale luogo).

ART. 14 PUBBLICITÀ

opzione a) in assenza di Organo comune e Fondo comune

Il presente contratto di Rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascuna Parte e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

opzione b) se previsto un Organo comune e un Fondo comune

La pubblicità di cui al comma 4-quater dell'articolo 3, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la Rete.

COMMENTO OPZIONE A)

Il modello contiene una clausola relativa all'obbligo di dare adeguata pubblicità al contratto secondo quanto dispone il comma 4-quater dell'articolo 3, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni.

Le possibili ipotesi sono due:

- a) se il contratto non prevede un Organo comune e un Fondo comune il contratto dovrà essere iscritto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna parte e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori;
- b) se il contratto prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi il regime di pubblicità di cui al successivo comma 4-quater dell'art. 3 del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5/2009 si intende assolto mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese in cui ha sede la Rete.

Luogo

Data

Firme

.....

.....

.....

COMMENTO OPZIONE B)

Il contratto si chiude con l'apposizione della data e della firma del legale rappresentante di ciascuna impresa.

A seguito delle recenti novità si ricorda che il contratto di Rete può essere concluso anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale.



Appendice I

Riferimenti normativi

Il quadro normativo:

- art. 6-bis della Manovra Economica 2008 (Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D. L. n.112/2008), ha previsto che con decreto del MSE di concerto con il MEF dovesse essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese;
- art. 3, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ha introdotto la fattispecie del contratto di Rete definendone le caratteristiche: soggetti, oggetto e contenuto;
- art. 1, Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto significative correzioni alla disciplina del Contratto di Rete;
- art. 42, Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha sensibilmente modificato il testo originario dell'art. 3;
- art. 45, Decreto-legislativo 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto ulteriori modifiche
- art. 36 comma 4 Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto crescita 2.0, anche detto Decreto Sviluppo bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 224 (legge stabilità 2013), che introduce un credito di imposta per le Reti che investono in ricerca e sviluppo o affidano attività in tale ambito a Università o Enti pubblici di ricerca.

Puntualizzazioni da parte della Commissione europea: l'intervento legislativo italiano non presenta vincoli sul piano territoriale, non discrimina tra imprese italiane e straniere, né sulla dimensione, né sul numero delle imprese che costituiscono la Rete, né sul settore in cui le imprese operano C (2010) 8939 final, Brussels 26 gennaio 2011, State Aid N 343/2010-Italy, *Support to set up companies' network* (Reti di impresa).

Norme di rinvio applicabili espressamente richiamate:

- l'art. 3, comma 4-ter, lett. c) estende l'applicabilità al Fondo comune degli art. 2614 e 2615, secondo comma, Codice Civile;
- l'art. 3, comma 4-ter, lett. d) rinvia espressamente all'applicabilità delle regole generali in materia di contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- l'art. 3, comma 4-quinquies, comporta l'estensione al contratto di Rete di tre benefici previsti dall'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), per i distretti produttivi: quelli di tipo finanziario (lett. b); amministrativo (lett. c) e di ricerca e sviluppo (lett. d), ma non anche quelli di tipo fiscale (di cui alla lett. a).

Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate:

- Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 sulla soggettività tributaria della Rete;
- Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011 sulle agevolazioni fiscali;
- Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 "Modalità di iscrizione all'Anagrafe tributaria delle "reti di imprese", dove si prevede la possibilità di attribuire un codice fiscale in capo alla Rete, pur in assenza di soggettività tributaria;²⁶
- Risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011.

26. Il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, secondo cui possono essere iscritte all'anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica



Appendice II

Testo integrale modello di contratto²⁷

²⁷. Il modello ha solo finalità consultive. ASTER declina ogni responsabilità per il suo utilizzo parziale o totale.

CONTRATTO DI RETE

tra

(inserire il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante, con l'indicazione del legale rappresentante con potere di firma del contratto per ciascuna impresa partecipante)

di seguito "le Parti"

PREMESSO

- a) che ai sensi dell'articolo 3, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni è "contratto di Rete" quello con cui "più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di Rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa";
- b) *(indicare l'oggetto sociale / l'attività delle imprese partecipanti alla Rete)*
esempio
che il signor _____ esercita, quale imprenditore individuale, l'attività di _____
che la società _____ svolge l'attività di _____
- c) *(indicare, se si vuole, le ragioni per le quali le imprese si aggregano)*

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue

Art.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Le Parti convengono di stipulare un contratto di Rete di cui in premessa e pertanto si obbligano a svolgere le attività previste dal programma di Rete.

Art. 2 OBIETTIVI STRATEGICI

Le Parti convengono di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di _____
(esplicitare anche criteri e modalità per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi es. incremento del fatturato, acquisizione di nuovi clienti, riduzione dei costi, etc., oppure demandare all'Assemblea o all'Organo comune(se previsto), l'individuazione dei criteri in un momento successivo)

Art. 3 PROGRAMMA DI RETE

Il programma di Rete consiste:

(indicare le attività previste dal programma)

Art. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI

Le imprese si obbligano:

(inserire gli obblighi specifici che derivano dal singolo programma)

obblighi generali, validi a prescindere dal contenuto del singolo contratto di Rete (confidenzialità, informazione, contribuzione, non concorrenza, proprietà industriale)

- a) a considerare a carattere confidenziale, per tutta la durata del presente contratto e fino ai 5 anni successivi al termine dello stesso, la documentazione e le informazioni fornite da una Parte alle altre, senza possibilità di utilizzo per scopi diversi da quelli della Rete, fatta salva la diversa preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite. Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere confidenziali le suddette informazioni e i documenti, anche rispetto ai propri consulenti o collaboratori;
- b) a contribuire al Fondo comune e alle spese di funzionamento e gestione della Rete secondo le modalità individuate nell'art. 5;
- c) a concordare le modalità e la tempistica di realizzazione degli obiettivi e a fornire ogni informazione sull'avanzamento delle attività di propria competenza;
- d) ad informare immediatamente le altre Parti in relazione a eventi che possano riguardare il proprio contributo alle attività della Rete;
- e) a non aderire ad altri contratti di Rete con il medesimo oggetto;
- f) a non svolgere attività che siano in concorrenza con quelle svolte dalle altre Parti per la durata del presente contratto;
- g) a regolare con atto separato la disciplina relativa ai diritti sui risultati derivanti dall'esecuzione del programma comune e sull'accesso alle conoscenze preesistenti di ciascuna Parte.

Art. 5 FONDO COMUNE

Per realizzare lo scopo comune, le Parti dichiarano di istituire un Fondo comune, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma c.c.

(il patrimonio comune)

Per realizzare lo scopo comune _____ S.p.a. dichiara di costituire un patrimonio destinato allo specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-bis c.c.

Le Parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro:

il sig _____ Euro _____ *(in lettere)*

la società _____ Euro _____ *(in lettere)*

la società _____ Euro _____ *(in lettere)*

(indicare i conferimenti diversi dal denaro)

Dette somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a _____ entro e non oltre _____ giorni da _____.

Ad integrazione del Fondo comune, ciascuna Parte si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della Rete. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno _____ di ogni anno.

(inserire eventualmente l'obbligo di versare contributi integrativi come segue)

Ciascuna Parte si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad even-

tuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente in sede di relazione previsionale e deve essere approvata dai partecipanti all'Assemblea a maggioranza (*qualificata*) dei _____ (esempio 2/3).

Entro il termine di _____giorni dalla data in cui la Parte ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo essa potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato.

Ciascuna Parte, inoltre, è tenuta a rimborsare alla Rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da essa richieste.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da una Parte in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.

In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a ___ senza necessità di preventiva costituzione in mora.

Qualora il ritardo si protragga per oltre_____ giorni dalla richiesta di versamento, il contratto si considera risolto, limitatamente alla sola Parte inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 9 del presente contratto.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, che avverrà il 31 dicembre di ogni anno, l'Organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma c.c.

OPZIONE 1 presenza di un Organo comune

Art. 6 ORGANO COMUNE e POTERI DELL'ASSEMBLEA

opzione a) monocratico (impresa capofila)

opzione b) collegiale

6.1 L'attuazione del programma di Rete (*compresa l'individuazione dei criteri e delle modalità per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi*) è affidata:

opzione a) a _____(*indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto in veste di Organo comune*) e per essa al suo legale rappresentante

opzione b) ad un Organo comune costituito da _____

La durata del mandato è decisa all'atto della nomina.

La sostituzione dell'Organo comune e dei suoi componenti è decisa dall'Assemblea ai sensi del presente articolo.

(eventuale) Possono essere nominati quali componenti dell'Organo comune solo le imprese che siano Parti del contratto.

Le società dovranno partecipare all'Organo comune in persona del legale rappresentante o di un suo sostituto specificatamente autorizzato.

6.2 L'Organo comune nomina al suo interno un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381, primo comma, c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presiden-

te, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del Presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le Parti.

6.3 L'Organo comune si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno (*ad esempio due*)___ dei suoi componenti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza con telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, a ciascun componente.

Il verbale delle deliberazioni è trascritto su apposito libro vidimato ed è firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

6.4 Le sedute dell'Organo comune sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'Organo comune sono valide se prese col voto favorevole della (*es. maggioranza dei 2/3*) dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni concernenti l'ammissione e l'esclusione di imprese, per le quali deliberazioni occorrerà sempre il voto favorevole della totalità delle Parti riunite in Assemblea.

Le adunanze dell'Organo comune si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

6.5 Nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, per dare esecuzione al presente contratto e per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, anche oltre ai casi indicati nell'art.4-ter, lett. e, della legge citata in premessa, le Parti conferiscono all'Organo comune mandato collettivo gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale delle imprese partecipanti, sia individualmente, sia collettivamente intese, nella persona del suo Presidente , il quale:

- a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del presente contratto e del programma di Rete;
- b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, le imprese, nei confronti di chiunque, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- c) agisce in rappresentanza delle Parti nelle procedure per la partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;
- d) si impegna a versare alle Parti la quota parte dei contributi ricevuti a seguito della par-

tecipazione della Rete a bandi regionali, nazionali o comunitari, in funzione di quanto dichiarato nei progetti presentati.

Qualora l'Organo comune agisca in nome e per conto di tutte le Parti dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la Rete _____", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo Fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'Organo comune in relazione al programma di Rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo comune.

6.6 Alle Parti riunite in Assemblea sono riservate le seguenti decisioni:

- approvazione del rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio d'esercizio della società per azioni e presentato dall'Organo comune per il mese di _____ di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- (*eventuale*) approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il giorno _____ di ogni anno e riferito all'attività che l'Organo comune intende svolgere nell'anno solare successivo;
- determinazione della misura dei contributi ordinari ed integrativi;
- nomina e sostituzione dei componenti dell'Organo comune;
- ammissione e esclusione di imprese;
- modifiche del programma di Rete.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle concernenti l'ammissione e l'esclusione di una Parte, per le quali occorrerà sempre il voto favorevole della totalità delle parti, sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza (semplice/ relativa/assoluta/ qualificata es. 2/3) dei presenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà delle Parti.

L'Assemblea si riunisce ____ *esempio una volta all'anno/ogni tre mesi* e tutte le volte che il Presidente dell'Organo comune lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno (esempio due) _____ delle Parti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente dell'Organo comune con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza, con telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascuna Parte.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto su apposito libro vidimato e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

OPZIONE 2) in assenza di Organo comune

Art. 6 POTERI DELL'ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea nomina un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381 primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del Presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le Parti.

6.2 L'Assemblea si riunisce ___ *esempio una volta all'anno/ogni tre mesi* e tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno due delle Parti. La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza, con telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascuna Parte. Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto su apposito libro vidimato e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

6.3 Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà delle Parti. Le deliberazioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle concernenti l'ammissione e l'esclusione di una Parte, per le quali occorrerà sempre il voto favorevole della totalità delle parti, sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza *semplice/relativa/assoluta/qualificata es. 2/3* dei presenti.

Le Parti decidono, a maggioranza (*si consiglia assoluta*) _____ in ordine a:

- approvazione del rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio d'esercizio della società per azioni e presentato dall'Organo comune per il mese di _____ di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- (*eventuale*) approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il giorno _____ di ogni anno e riferito all'attività che l'Organo comune intende svolgere nell'anno solare successivo;
- determinazione della misura dei contributi ordinari ed integrativi;
- sostituzione del Presidente e del vice presidente;
- ammissione e esclusione di imprese;
- modifiche del programma di Rete;
- individuazione dell'impresa di riferimento ai fini degli adempimenti necessari per l'iscrizione del contratto del Registro delle imprese.

Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

6.4 Nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, per dare esecuzione al presente contratto e per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, anche oltre ai casi indicati nell'art.4-ter, lett. e, della Legge citata in premessa, le Parti riunite in Assemblea conferiscono a *maggioranza/unanimità* mandato collettivo gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale delle imprese partecipanti, sia individualmente, sia collettivamente intese, a _____ (*al Presidente oppure indicare una persona fisica/un'impresa del raggruppamento nella persona del suo legale*

rappresentante), il quale:

- e) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del presente contratto e del programma di Rete;
- f) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, le imprese, nei confronti di chiunque, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- g) agisce in rappresentanza delle Parti nelle procedure per la partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;
- h) si impegna a versare alle Parti la quota parte dei contributi ricevuti a seguito della partecipazione della Rete a bandi regionali, nazionali o comunitari, in funzione di quanto dichiarato nei progetti presentati.

Art. 7 MODALITÀ DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

(eventuale) Possono aderire al contratto le imprese che svolgono le attività di _____.

Chi intende aderire al presente contratto di Rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332 c.c., all'Assemblea/Organo comune apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) una certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- a) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di Rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella Rete;
- b) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Sulla domanda di ammissione delibera all'unanimità l'Assemblea nella sua prima riunione utile. In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere i contributi secondo quanto indicato dall'art.5.

Art. 8 RECESSO

Ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo e salvo quanto

previsto nell'art. 5 del presente contratto, ciascuna Parte può recedere con dichiarazione scritta che deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente dell'Assemblea/ dell'Organo comune entro il termine del _____ di ogni anno, con efficacia dal _____ del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal _____ dell'anno successivo.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti, né gli apporti al Fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Art. 9 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il contratto si risolve rispetto alla Parte inadempiente per decisione dell'Assemblea/Organo comune, che dovrà preventivamente diffidare la Parte ad adempiere entro il termine di giorni _____.

L'inadempimento di una delle Parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti, né gli apporti al Fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà dell'Assemblea/Organo comune di richiedere alla Parte inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla Rete a causa del suo inadempimento.

Art. 10 MODIFICHE

Il presente contratto potrà essere modificato soltanto per iscritto

opzione a) con il consenso di tutte le Parti

opzione b) a maggioranza (*assoluta/relativa*)

e dette modifiche dovranno essere pubblicate presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Art. 11 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di Rete cessa di produrre effetti il _____.

Il contratto potrà essere sciolto anticipatamente o prorogato solo con il consenso scritto del _____% delle Parti.

In caso cessazione degli effetti del contratto di Rete, l'eventuale patrimonio e le attività nette residue saranno ripartiti tra le imprese che risulteranno aderenti, in misura _____ rispetto ai conferimenti, mentre gli eventuali conferimenti in natura saranno restituiti alla Parte che li ha eseguiti.

Art. 12 SEDE E DENOMINAZIONE DELLA RETE²⁸

La Rete ha sede/domicilio presso _____

Nei rapporti con i terzi la Rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo " _____".

28. L'indicazione della denominazione e della sede della Rete è obbligatoria qualora il contratto preveda l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune

Art. 13 CONTROVERSIE

Le Parti convengono che ogni controversia nascente o collegata al presente contratto dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di risoluzione bonaria attraverso una procedura di mediazione amministrata da_____.

Qualora detto tentativo dovesse fallire, la controversia sarà devoluta:

opzione a) alla decisione di un arbitro unico, scelto in conformità del Regolamento della Camera arbitrale di_____

opzione b) ad un collegio di tre arbitri, secondo la procedura adottata dalla Camera Arbitrale di____. Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, nominato dalla Camera Arbitrale di____. Il collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà_____

Art. 14 PUBBLICITÀ

opzione a) in assenza di Organo comune e Fondo comune

Il presente contratto di Rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascuna Parte e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

opzione b) se previsto un Organo comune e un Fondo comune

La pubblicità di cui al comma 4-quater dell'articolo 3, Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la Rete.

Luogo data e firma di tutte le Parti



